

"COMUNICATO STAMPA del C.N.F.

Avvocatura: Il Cnf approva la riforma della professione I presidente Guido Alpa: "Raggiunto un risultato epocale: sotto la guida del Cnf si è lavorato a un testo condiviso da tutte le componenti, istituzionali e associative, dell'avvocatura. Ora consegneremo il testo al ministro Alfano".

Roma 27/02/2009. Più selezione per diventare avvocati, formazione e assicurazione civile obbligatoria, istituzione presso i Consigli dell'Ordine dello Sportello per il cittadino, controllo sulla correttezza dei legali più serrato.

E' pronta la riforma della professione di avvocato. Oggi il Consiglio onale forense ha approvato il testo che modifica, dopo 70 anni, l'ordinamento professionale degli avvocati con l'obiettivo di garantirne qualificazione e professionalità, un serrato controllo disciplinare e una loro responsabilità sociale. "La riforma della professione è uno degli obiettivi prioritari di questa consiliatura, insieme con la promozione di una maggiore qualificazione professionale degli avvocati tramite la formazione", ha dichiarato il presidente Guido Alpa. "Abbiamo raggiunto un risultato epocale per la categoria, che aggiornerà sotto diversi profili la professione forense. Come promesso al Ministro Guardasigilli Angelino Alfano, che nel congresso di Bologna a novembre aveva dichiarato di attendere una proposta unitaria, il Cnf in qualità di istituzione con poteri di proposta al governo, dopo un'opera di drafting normativo, gli consegnerà questo testo augurandoci che possa presto trovare l'approvazione in Parlamento, nell'ambito della più ampia riforma della giustizia".

Il plenum del Cnf, approvando oggi l'articolato di riforma, ha posto il suggello a una intensa attività di proposta e coordinamento svolta in tutti questi mesi dalla rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, per mettere a punto un testo che risultasse largamente condiviso da tutte le componenti (Ordini, associazioni forensi, Oua e Cassa di previdenza). Nel corso dei mesi il Cnf ha indetto numerose assemblee e negli ultimi due ha coordinato una commissione consultiva costituita ad hoc.

Gli obiettivi della riforma. Consentire l'accesso e la permanenza nella professione ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente; puntare a una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, introducendo limiti all'accesso, potenziando la formazione iniziale dei professionisti e imponendo l'obbligo di formazione permanente; garantire la trasparenza verso i cittadini con l'obbligo dell'assicurazione per responsabilità civile, la istituzione di sportelli di informazione presso gli Ordini locali, aprendo alla possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità nei limiti della dignità e decoro; garantire un maggiore controllo sulla correttezza, mantenendo la giurisdizione domestica ma garantendo la terzietà del giudice. Di seguito le principali novità contenute nel testo proposto dal Cnf in dettaglio.

Società tra avvocati. Sono ammesse, anche di natura multidisciplinare. Vietate quelle di capitali.

Saranno iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense.

Specializzazioni. Per la prima volta sono riconosciute le specializzazioni. L'avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale etc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo.

Pubblicità. E' consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

Formazione permanente. L'avvocato ha l'obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento per assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti.

Assicurazione. Il testo di riforma prevede anche l'obbligo per il legale, pena l'illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito.

Tariffe. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l'avvocato è tenuto a render nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Al proposito il Cnf sta lavorando a una ipotesi di semplificazione del tariffario, da sottoporre all'approvazione del ministero.

Fuori dagli albi chi non esercita effettivamente. La riforma impone nuove regole per la iscrizione all'albo e la permanenza nell'albo: aver superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e dare prova di esercizio effettivo e continuato della professione. Il testo di riforma predisposto dal Cnf regola anche la permanenza nel registro dei praticanti: cinquant'anni di età e non oltre sei anni dal rilascio del certificato di compiuta pratica. Diventa anche più difficile l'iscrizione nell'albo dei cassazionisti, subordinato non solo all'anzianità di esercizio della professione ma anche alla frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura con verifica di idoneità.

Sportello per il cittadino. Ciascun consiglio dell'ordine istituisce uno sportello volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per le fruizioni di una prestazione professionale di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

Accesso alla professione. Si renderà più uniforme la valutazione dei candidati, che saranno seguiti in un percorso formativo realizzato in stretta collaborazione con le Università. E' previsto un test informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio dura due anni e si compone di pratica e contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive di formazione nel biennio. Decorso il primo anno di pratica, al praticante è dovuto un adeguato compenso. Il certificato di compiuta pratica consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per le tre sessioni immediatamente successive. L'esame di stato si sostiene nella sede di Corte d'appello nel cui distretto il praticante ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

L'esame si articola in una prova scritta e in una prova orale.

Procedimento disciplinare. Cambiano le regole per i "processi" agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L'attività istruttoria viene demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da avvocati eletti fra gli iscritti all'albo da ciascun consiglio dell'ordine circondariale. Il giudizio si svolge presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell'ordine al quale appartiene "l'incolpato". In caso di proscioglimento dagli addebiti, l'autore dell'esposto (cittadini e/o avvocato) può presentare al

procuratore della Repubblica una richiesta motivata di impugnazione. Il Cnf vigila sull'attività disciplinare svolta dai Consigli dell'Ordine locali al fine di assicurare un uniforme regime sanzionatorio di tutti gli iscritti agli Albi".

Secondo me se la proposta dal CNF presta il fianco a numerose censure di incostituzionalità. La più grave mi pare la configurazione di una nuova giurisdizione speciale in capo a soggetto (il CNF) diversamente strutturato rispetto a quello che era (ed è ad oggi) titolare di una giurisdizione precostituzionale che era stata semplicemente prorogata da una disposizione transitoria della Costituzione. In sostanza si vogliono riformare tutti gli organi di governo dell'avvocatura, si vuol fare finalmente una legge organica che svecchi la professione ma, non si capisce perchè, si vuol mantenere nella massima istituzione di settore il triplice ruolo di legislatore (e non solo come artefice del codice deontologico ma anche come integratore -attraverso una marea di regolamenti- delle lacunose norme di legge), di amministratore (i poteri nei confronti degli ordini locali sono addirittura ampliati e comportano una mostruosa carenza di terzietà del CNF vestito da giudice) e di giudice speciale. E la giustizia amministrativa a che serve, allora? Con la sua "proposta di legge" (e comunque già in Parlamento era stata presentata una proposta di legge identica -financo nei refusi- a precedente bozza di riforma targata CNF) il CNF ritaglia per se una provvista di giurisdizione addirittura ampliata rispetto a quella speciale ora vigente, in riferimento alla quale al T.A.R. ancora oggi residuano spazi che sembravano destinati ad ampliarsi. Ma non basta! Tanti altri problemi di costituzionalità si pongono in riferimento ad una disiplina che pone nuovi e relevantissimi limiti al previgente livello (già basso) di libertà d'accesso ad una professione che la Corte costituzionale n. 189/2001 ha riconosciuto essere un ambito del mercato dei servizi professionali "naturalmente concorrenziale". Propongo di realizzare un WIKI su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ove progressivamente, con gli interventi dei "censori" (praticanti, studenti, avvocati, semplici cittadini) si possano segnalare puntuali rilievi di incostituzionalità (visto che discutere di mera opportunità delle scelte sembra tempo sprecato in una realtà come la nostra in cui le segnalazioni dell'Antitrust vengono semplicemente ignorate).

(per un commento scrivimi all'indirizzo irizzo e-mail perelli.maurizio@libero.it / per le news precedenti clicca su "Notizie" nella colonna di sinistra / e aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com per comunicare con chi chiede una regolazione proconcorrenziale dell'avvocatura)